

Istituto di Psicosintesi - Regolamento di Applicazione

Capo 1° - Diffusione della Psicosintesi ed applicazioni

Art. 1

È compito dell'Istituto promuovere un'adeguata diffusione della Psicosintesi e garantire la formazione psicosintetica di coloro che, a nome dello stesso, la presentano al pubblico in conferenze, esercitazioni, gruppi, corsi e dibattiti.

Art. 2

I requisiti necessari per diffondere la Psicosintesi, attraverso le varie attività dell'Istituto, si acquistano con una formazione personale e tecnica, riconosciuta dall'Istituto stesso.

Art. 3

Nello svolgimento di una formazione psicosintetica si seguono i principi generali stabiliti da Roberto Assagioli nel suo scritto dell'anno 1974 intitolato "L'allenamento in Psicosintesi", che fa parte integrante del presente regolamento (secondo quanto stabilito dall'art. 2 dello statuto), e che ad esso viene allegato sotto la lettera "A".

Art. 4

La formazione psicosintetica si articola in:

1. corsi di introduzione e di approfondimento
2. un corso di autoformazione
3. corsi applicativi o a tema
4. Scuola di conduzione e counseling di gruppo
5. attività di formazione permanente

Art. 5

La divulgazione pubblica della Psicosintesi a nome dell'Istituto deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo. I soci devono comunque comunicare all'Istituto ogni loro attività di divulgazione al di fuori dell'Istituto stesso.

Art. 6

È scopo dell'Istituto stabilire rapporti di reciproca informazione e collaborazione con altri istituti e centri di Psicosintesi in Italia e all'estero, e con altre associazioni e istituzioni che abbiano intenti e attività affini a quelli della Psicosintesi.

Art. 7

L'Istituto promuove la creazione di consultori, operanti nei campi di applicazione della Psicosintesi, con lo scopo di rendere un servizio sociale a quanti si rivolgono ai vari centri. Il funzionamento dei consultori è regolato dalle apposite norme indicate nel successivo articolo 8.

Art. 8

La funzione dei consultori è di offrire sostegno e orientamento nelle aree dell'autoformazione e educazione, della famiglia, della coppia, della scuola e dei rapporti sociali in genere, nonché della salute e igiene mentale.

Presso ogni centro può funzionare un consultorio gratuito in cui prestino la loro opera medici, psicologi e educatori aventi tutti un'adeguata formazione psicosintetica. Gli addetti al consultorio sono tenuti al segreto professionale.

Il consultorio deve essere a disposizione di soci e non soci, ed è gestito dal centro sotto la responsabilità del direttore.

L'utente potrà usufruire al massimo di due incontri gratuiti, dopo di che potrà essere indirizzato alle attività del centro o ad altro, secondo le sue necessità.

Capo 2° - Centri

Art. 9

Possono essere istituiti centri di Psicosintesi in ogni località italiana previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, ove sussistano i requisiti di cui agli articoli successivi, e solo dopo che l'eventuale gruppo nascente abbia svolto un'effettiva attività divulgativa di Psicosintesi per almeno tre anni, e qualora ne sia fatta richiesta da almeno trenta soci, secondo le modalità precisate nell'allegato "B" del regolamento.

Art. 10

Per aprire un centro di Psicosintesi viene nominato dal Consiglio Direttivo, tra i soci che hanno presentato la domanda di apertura, un direttore responsabile per i primi tre anni.

Il direttore nominato, entro 30 giorni dalla autorizzazione all'apertura del centro, provvederà a convocare l'assemblea dei soci ad esso aderenti per le elezioni delle cariche sociali del centro.

Art. 11

Il Comitato Direttivo del centro deve comprendere, oltre al Direttore, almeno un Vicedirettore e un Segretario-Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte da due persone diverse. I Vicedirettori possono essere più di uno. In ciascun centro, inoltre, è auspicabile che facciano parte del Comitato Direttivo altri soci collaboratori, i quali abbiano sperimentato il percorso psicosintetico. Ove possibile, è auspicabile che almeno uno dei membri del Comitato Direttivo sia conduttore o formatore.

Art. 12

Per l'elezione delle cariche sociali dei centri dovrà essere convocata l'assemblea dei soci del centro, che eleggerà il direttore ed i membri del Comitato Direttivo.

Risulterà eletto Direttore il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Eleggendo il Direttore, risulteranno eletti anche i membri del Comitato Direttivo a lui collegati.

La struttura completa del Comitato Direttivo del centro dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo dell'Istituto.

Art. 13

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dei centri si svolgeranno ogni tre anni, e sempre al termine del periodo di attività sociale.

Per la elezione del Direttore i soci del Centro potranno scegliere il candidato Direttore insieme alla rosa dei membri del Direttivo da lui proposti, formata in collaborazione tra il Consiglio Direttivo dell'Istituto ed il Centro stesso almeno due mesi prima delle elezioni, attraverso opportuni contatti. In caso di un'unica candidatura proposta, si potrà procedere con voto palese e quindi anche in modalità on-line. Con Il Direttore verrà eletto il Comitato Direttivo a lui associato. La modalità online potrà eseguirsi anche in caso di più candidati solo in situazioni eccezionali e comunque su consenso del Consiglio Direttivo.

Art. 14

Il Direttore del Centro e gli altri membri del Comitato Direttivo cessano dalla carica per decadenza, dimissioni, decesso o esclusione per gravi motivi decisa dal Consiglio Direttivo dell'Istituto. In caso di cambiamenti avvenuti nel Comitato Direttivo, la comunicazione va data al Consiglio Direttivo entro 15 giorni e ratificata nel successivo incontro. Nel caso di cessazione dalla carica del Direttore del Centro, le sue funzioni sono svolte fino alla sua sostituzione da un Vicedirettore, e in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal membro con maggiore anzianità nel Comitato Direttivo. Nel caso di altri membri dimissionari, questi possono essere sostituiti dai membri ancora in carica, in attesa dell'elezione degli stessi e fino al completamento delle attività del programma annuale.

Nel primo triennio dalla apertura del centro, l'eventuale sostituzione del Direttore è di competenza del Consiglio Direttivo.

Non si può essere eletti Direttori dello stesso Centro per più di quattro mandati, tranne eccezioni approvate dal Direttivo Nazionale.

Art. 15

Almeno una volta l'anno, nel corso del periodo di attività, presso ogni Centro si terrà un'assemblea dei soci per formulare proposte e discutere sull'andamento e sull'attività del Centro stesso. Tale assemblea potrà essere svolta in modalità on-line.

Art. 16

Il Comitato Direttivo decide collegialmente il funzionamento e i programmi del Centro: le decisioni vengono adottate a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Direttore, il quale può porre il suo veto sulle decisioni con cui si trova in disaccordo. In tal caso della questione dovrà essere investita l'assemblea dei soci del Centro.

Art. 17

Poiché la personalità giuridica dell'Istituto non è frazionabile nelle sue varie diramazioni periferiche, ogni Centro è da considerarsi esclusivamente emanazione dell'Istituto.

Pertanto, i Centri nello stabilire il loro programma di attività dovranno attenersi allo spirito e alla lettera dello Statuto (in particolare a quanto stabilito all'art. 8) e del presente Regolamento, ed osservare le direttive impartite dal Consiglio Direttivo dell'Istituto sia per quanto concerne la loro gestione amministrativa e finanziaria, che non è autonoma rispetto a quella dell'Istituto, sia per ciò che riguarda le iniziative da adottare in conformità degli scopi istituzionali.

Art. 18

Ogni Centro dovrà inviare mensilmente alla segreteria della Sede l'originale della "prima nota" contabile sottoscritta dal Direttore e dal Segretario-Tesoriere, corredata da tutta la documentazione relativa.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno, inoltre, ogni Centro dovrà inviare il proprio bilancio preventivo per l'anno in corso. I Centri non potranno affrontare spese eccedenti quelle indicate nei rispettivi bilanci di previsione, se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 19

Ciascun Centro dovrà avere un'idonea sede. Tale sede in via eccezionale potrà coincidere con quella di altra associazione o ente, purché avente finalità affini, e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 20

Tutte le entrate ordinarie dei Centri sono di loro competenza, ad eccezione della quota che il Direttivo Nazionale stabilisce per anno sociale delle quote associative annuali e della percentuale sulle liquidità (cassa, banca e titoli) e sugli introiti come previsti nel successivo art. 41, che spettano alla Sede nazionale a parziale copertura delle spese da questa sostenute. I Soci residenti all'estero versano la quota associativa direttamente all'Istituto. Ciascun Centro dovrà inviare mensilmente alla segreteria della Sede quanto di sua competenza, insieme con la prima nota.

Art. 21

All'apertura di un Centro la Sede gli fornirà copia di tutte le proprie pubblicazioni, comprese le dispense ciclostilate, che costituiranno il nucleo iniziale della biblioteca del Centro.

Art. 22

Ogni pubblicazione fatta dalla Sede o dai Centri dovrà essere inviata in copia alla Sede dell'Istituto e a ciascuno degli altri Centri per essere conservata negli archivi dell'Istituto e arricchire la dotazione delle biblioteche dei Centri.

Art. 23

Un Centro può essere chiuso con delibera del Consiglio Direttivo dell'Istituto qualora contravvenga in modo grave alle norme dello Statuto e del presente Regolamento, allo spirito della Psicosintesi e alle direttive impartite dal Consiglio stesso.

Può essere chiuso inoltre per un deficit organizzativo e/o finanziario tale da non consentire la gestione autonoma del centro.

In tutti i casi di chiusura di un Centro, il Direttore sarà personalmente responsabile verso l'Istituto della situazione finanziaria finale, relativamente al periodo della sua gestione.

Capo 3° - Soci

Art. 24

Sono soci coloro la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo dell'Istituto. Tale domanda dovrà contenere le generalità di chi aspira a diventare socio, e dovrà essere accompagnata dal parere favorevole del Direttore del Centro cui desidera aderire, o del Presidente del Consiglio Direttivo. Nella medesima domanda il richiedente dovrà sottoscrivere l'accettazione delle norme dello Statuto e del presente Regolamento.

La comunicazione dell'ammissione è accompagnata da copia dello Statuto e del Regolamento di applicazione e può essere inviata per posta ordinaria o posta elettronica.

Art. 25

Il socio può scegliere un Centro a cui desidera aderire. Il passaggio da un Centro all'altro deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo.

Art. 26

I soci frequentano i Centri, utilizzandone le strutture e il materiale a disposizione, e partecipano all'attività programmata dal Comitato Direttivo: hanno diritto di voto nelle assemblee del Centro, se in regola con il pagamento della quota sociale annuale, ma tale diritto non può essere delegato.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'importo della quota sociale annuale entro il 30 giugno di ciascun anno, per l'anno successivo.

Il rinnovo della quota sociale annuale deve avvenire entro il 31 marzo, e comunque non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, dopodiché il socio verrà considerato decaduto.

I diritti di socio possono però essere esercitati solo dopo il pagamento della quota associativa dell'anno in corso.

Art. 28

La qualità di socio si perde per decadenza, dimissioni, decesso ed esclusione per gravi motivi.

L'esclusione di un socio è decisa dal Consiglio Direttivo dell'Istituto a maggioranza assoluta, sentito il parere del Comitato Direttivo del Centro di appartenenza del socio. Il provvedimento motivato dovrà essere comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata.

Capo 4° - Assemblea

Art. 29

L'assemblea dei soci dell'Istituto è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per iscritto anche a mezzo posta elettronica inviata ai Centri ed ai singoli soci almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. Fra la 1a e la 2a convocazione dovrà trascorrere il termine minimo di un giorno.

Art. 30

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

I soci possono farsi rappresentare con delega nominale conferita per iscritto ad altro socio, a norma dell'art. 23 dello statuto. Non sono ammesse deleghe in bianco o in cui il nome del delegato o la firma del delegante non siano chiaramente leggibili.

Ogni socio che non sia componente del Consiglio Direttivo o del Collegio Sindacale potrà rappresentare in assemblea non più di due soci residenti nella provincia in cui ha luogo l'assemblea stessa e non più di quindici soci residenti fuori provincia. In caso di Assemblea online tutti i soci vengono considerati come residenti, e possono rappresentare non più di due soci.

Ogni delega dovrà essere presentata personalmente dal delegato prima dell'inizio dell'assemblea all'ufficio di segreteria, che provvederà a rilasciare tante schede per la votazione quante sono le deleghe ricevute, oltre a quella personale del delegato.

Art. 31

Per le elezioni del collegio sindacale l'assemblea, ove non proceda a votazione orale, nomina nel suo seno un ufficio elettorale, composto da un presidente, un segretario e due scrutatori tutti non candidati, che procederà allo spoglio delle schede con l'indicazione delle preferenze.

Art. 32

Le presenti norme valgono, in quanto compatibili anche per l'assemblea straordinaria.

Tanto l'assemblea ordinaria quanto l'assemblea straordinaria non possono essere convocate nel periodo compreso fra il 1° agosto ed il 30 agosto di ciascun anno.

Capo 5° - Consiglio Direttivo e Giunta di Presidenza

Art. 33

La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta per iscritto anche a mezzo posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. In caso di particolari ed urgenti deliberazioni, lo stesso può essere convocato per le vie brevi, e con un preavviso di cinque giorni, ferma restando la disponibilità dei due terzi dei direttori.

Art. 34

Il Consiglio Direttivo nomina ogni tre anni con voto orale la Giunta di Presidenza eleggendola tra i suoi componenti, con esclusione di auto-votazione. In caso di parità si ricorrerà ad una nuova votazione di ballottaggio.

In caso di decadenza, dimissioni, decesso o esclusione di un componente della Giunta di Presidenza, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione nella prima riunione utile.

Art. 35

La Giunta di Presidenza viene convocata dal Presidente almeno tre volte all'anno per iscritto, anche a mezzo posta elettronica. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

La Giunta di Presidenza adotta tutte le decisioni relative all'ordinaria amministrazione ed esegue le decisioni del Consiglio Direttivo.

In caso d'urgenza adotta le decisioni necessarie ad evitare danno all'Istituto e ne riferisce immediatamente al Consiglio Direttivo.

Art. 36

Per la chiusura di un Centro, per l'esclusione per gravi motivi di un membro del Consiglio Direttivo o per l'esclusione per gravi motivi dalla qualità di socio di un membro del Consiglio Direttivo, è richiesta la maggioranza dei 4/5 del consiglio stesso

Il provvedimento motivato dovrà essere comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata.

Art. 37

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono inviati in copia a tutti i componenti del Consiglio stesso e ai centri, entro quindici giorni dalla data delle riunioni stesse.

I verbali delle riunioni della Giunta di Presidenza sono inviati in copia a tutti i componenti del Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla data delle riunioni stesse.

Art. 38

Il Segretario, seguendo le decisioni del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza, ha il compito di dare esecuzione a tutti gli atti amministrativi dell'Istituto, di custodire e gestire l'archivio, di provvedere alla stesura e alla controfirma dei verbali delle riunioni e degli atti ufficiali, e alla corrispondenza, di curare la gestione della segreteria della sede, nonché i rapporti con le segreterie dei Centri. Il tesoriere provvede a custodire i beni patrimoniali dell'Istituto, agli adempimenti fiscali e tributari, alla tenuta dello stato di cassa, registri, contabilità, inventari, ecc., a mettere i documenti contabili a disposizione del Collegio Sindacale, quando richiesto.

Nell'esecuzione di tali compiti, il Segretario e il Tesoriere, oltre che avvalersi della collaborazione di altri soci dell'Istituto, possono essere affiancati da altre persone - legate all'Istituto da regolare rapporto d'impiego o volontarie ed approvate dal Consiglio Direttivo - alle quali possono essere demandati compiti ed incarichi specifici e che, operando in stretta collaborazione con i suddetti, costituiscono l'ufficio di segreteria dell'Istituto.

In caso di assenza del Segretario dalle riunioni, i verbali vengono redatti e controfirmati da altro membro del Consiglio o della Giunta che per l'occasione funge da Segretario della riunione.

Capo 6° - Collegio sindacale

Art. 39

In caso di dimissioni o decesso di un membro del Collegio Sindacale è automaticamente nominato il primo dei non eletti.

Per quanto riguarda le modalità di funzionamento del Collegio Sindacale si rinvia alle norme del Codice civile in materia.

Capo 7° - Contabilità

Art. 40

I proventi delle iniziative sociali, di cui all'art. 3, lettera d), e) ed f) dello statuto, possono essere solo quelli compatibili con il carattere di Associazione di Promozione Sociale che è proprio dell'Istituto.

La quota sociale annua è unica per tutta l'Italia per ciascuna categoria di soci. Il Consiglio Direttivo può eccezionalmente consentire deroghe motivate, stabilendo quote agevolate per promuovere l'associazione (ad esempio, per favorire nuove associazioni a livello nazionale e/o di alcuni Centri, per agevolare giovani e/o studenti, ecc.)

Art. 41

È facoltà dei soci di autotassarsi per sopperire alle necessità del Centro di appartenenza. I proventi dell'autotassazione sono di esclusiva spettanza del Centro.

L'attività divulgativa dei Centri è gratuita. È ammesso che alcune attività richiedano un contributo finanziario dei partecipanti per sostenere la gestione economica del Centro. Tale contributo, regolarmente documentato, sarà di spettanza del Centro, fino al limite di copertura del bilancio preventivo debitamente approvato, dedotta la percentuale decisa dal Consiglio Direttivo.

Capo 8° - Disposizioni finali

Art. 42

Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte dell'assemblea dei soci. Esso può essere modificato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, salvo ratifica da parte dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo, nelle more della ratifica assembleare, potrà rendere operative le risoluzioni accettate all'unanimità, in attesa della ratifica assembleare.